

Cassazione. I paletti all'ipotesi di dichiarazione fraudolenta

# Reato per fatture false solo se sono registrate

Per la Corte necessario l'utilizzo nella denuncia

Antonio Torio

Se non viene provato che le fatture false sono state incluse nella dichiarazione e registrate in contabilità non si commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti. A fornire questo importante principio è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 1588 depositata ieri.

Al rappresentante legale di una società veniva, contestato, tra l'altro, il reato di dichiarazione fraudolenta median-

te utilizzo di false fatture (articolo 2 del dlgs 74/2000) emesse da un altro contribuente. Gli elementi probatori a sostegno dell'accusa concernevano, in buona sostanza, le fatture stesse sequestrate, presso la società, dalla GdF e le dichiarazioni rese dell'emittente e dell'imputato, che tuttavia erano inutilizzabili.

Il Tribunale prima, e la Corte d'appello successivamente, confermavano la colpevolezza dell'imputato, il quale ricorreva per cassazione eccependo in buona sostanza che non era stata in alcun modo provata né la contabilizzazione delle fatture in questione, né il loro inserimento nella dichiarazione, atteso che gli inquirenti si erano limitati solo a sequestrare i documenti. I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che l'articolo 2 del dlgs 74/2000 sanziona chiunque, al fine di

evadere le imposte, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. È necessario quindi, sottolinea la sentenza, che per la configurazione del delitto in esame, da un lato, la dichiarazione contenga effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi, e, dall'altro, che le fatture false siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda, identificandosi in ciò, la condotta di «avvalersi» delle fatture, richiesta

dalla norma incriminatrice.

Nella specie, nonostante le eccezioni difensive, la Corte d'appello, secondo i giudici di legittimità, aveva omissivo di motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità del reato contestato.

La difesa, inoltre, eccepeva l'assoluta assenza di prova circa la registrazione nelle scritture contabili dei documenti ricevuti dall'imputato, nonché sulla loro utilizzazione in dichiarazione. In sostanza la falsità delle fatture era stata desunta dalle sole dichiarazioni rese dall'emittente e dall'utilizzatore imputato, nonché da un verificatore della GdF che tuttavia riferiva non quanto effettuato direttamente, ma quanto comunicato da un altro Reparto della GdF che aveva svolto indagini presso l'impresa emittente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Processo tributario. Circolare del Mef sul pagamento dei diritti

## Per le copie vale la facciata

Domenico Carmineo

Con Circolare 26 marzo 2012, n. 2/DF, la Direzione della Giustizia Tributaria del Mef ha fornito i primi chiarimenti in materia di **diritti di copia in processo tributario**, i cui importi sono stati rimodulati con decreto del Mef del 27 dicembre 2011. Dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Circolare ricorda che hanno diritto al rilascio di copia degli atti e dei documenti processuali, comprese le sentenze, tutte le parti del processo, precisando che analogo diritto è stato riconosciuto anche ai "terzi" relativamente alle sentenze (Se-

zioni Unite, 1629/2010).

Il rilascio delle copie semplici o autentiche di atti e documenti del processo tributario è sempre subordinato alla presentazione di istanza all'ufficio di segreteria; i diritti di copia nella nuova misura prevista dal decreto di fine anno si applicano alle istanze presentate dal 1° marzo 2012. Accanto al nuovo diritto per il rilascio di copia semplice degli atti e documenti, il cui costo è commisurato al numero di pagine riprodotte, è stato introdotto un diritto aggiunto per il rilascio di copia autentica di 9 euro per ogni copia rilasciata. Tali diritti sono

dovuti anche per il rilascio di copia autentica delle sentenze della Commissione regionale o centrale ai fini del ricorso in Cassazione, nonché per le copie autentiche delle sentenze e dei provvedimenti divenuti definitivi rilasciate con «formula esecutiva». Un importante chiarimento riguarda la definizione di «pagina», dato che proprio al numero di pagine è commisurato il diritto di copia. Il Ministero ritiene «opportuno» fare riferimento al Dpr 642/1972, che disciplina l'imposta di bollo, il cui contrassegno è utilizzato per l'assolvimento del diritto di copia, il quale

all'articolo 5, comma 1, stabilisce che ogni «pagina» corrisponde a una «facciata». Pertanto anche nel caso in cui la copia semplice o autentica sia realizzata con modalità frontetro, il relativo diritto di copia è dovuto, comunque, in base al numero delle facciate da considerarsi quali pagine riprodotte.

La Circolare invita infine e opportunamente gli Uffici di segreteria a diffondere tra gli utenti l'utilizzo del servizio di «prenotazione appuntamenti» tramite internet, per la richiesta di copie di atti e documenti, ricordando che gli uffici, previo assolvimento dei diritti di copia, potranno fornire, se richiesto, gli atti dei documenti in copia anche via posta elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fallimenti. Il ministero fissa gli adeguamenti dopo vent'anni

## Nuovi compensi per i curatori

ROMA

Adeguati dopo vent'anni i compensi dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo.

Per le cifre liquidate a partire da oggi, si applica il nuovo decreto del ministero della Giustizia, il n. 30 del 25 gennaio, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sostituisce il Dm n. 570 del 28 luglio 1992, in vigore dal 1993. Le nuove disposizioni riguardano anche le procedure ancora pendenti.

I compensi restano determi-

nati in percentuale rispetto all'ammontare dell'attivo realizzato, con una serie di correttivi secondo le casistiche. Le percentuali restano invariate rispetto a vent'anni fa. Ciò che cambia sono gli scaglioni a cui queste quote si applicano: i tetti

**811,35 euro**

Il minimo  
Compenso per i curatori  
fallimentari a partire da oggi

di ciascuno sono alzati, il che consente di guadagnare di più perché le aliquote sono superiori nelle fasce più basse.

Per quanto riguarda i fallimenti, la quota compresa tra il 12% e il 14% ora viene riconosciuta fino a 16.227,08 euro di attivo (prima era di 10.329,14); subito sopra, per la sola eccedenza, scatta la quota tra il 10% e il 12%, che resta fino a 24.340,62 euro. Seguono, con meccanismo analogo, l'8,50%-9,50% fino a 40.567,68 euro, il 7%-8% fino a 81.135,38 euro, il 5%-6,5% fino a 405.676,89 euro, il 4%-5% fino a 811.353,79 euro, lo 0,90%-1,80% fi-

no a 2.434.061,37 euro e lo 0,45%-0,90% oltre tale cifra.

Ai curatori va anche un compenso supplementare sul passivo accertato e altri emolumenti in casi particolari, come quelli sui ricavi dell'azienda fallita che resta in attività.

Inoltre, è stato innalzato il compenso minimo del curatore: da 516 euro (equivalenti alla vecchia soglia di un milione di lire) a 811,35.

Invariati i criteri di scelta del giudice per determinare il compenso entro i limiti stabiliti dal decreto: opera prestata, risultati ottenuti, importanza del fallimento e sollecitudine.

M. Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se con garanzia o cessione di beni

## L'omologazione dei concordati è a imposta fissa

Angelo Busani

Dietro front del fisco sulla tassazione dei decreti di **omologazione dei concordati** con garanzia e dei concordati con cessione dei beni: alla registrazione va applicata la imposta di registro in misura fissa, e non con l'aliquota del 3 per cento, in quanto si tratta di situazioni nelle quali non si verifica un effetto traslativo dei beni dell'imprenditore sottoposto alla procedura concordataria. Un effetto traslativo invece si verifica nel concordato con cessione di beni all'assuntore, il quale dunque deve essere tassato con l'aliquota propria dei beni oggetto del trasferimento. È quanto afferma la Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 marzo 2012, che dunque riforma la tesi dell'applicazione, ai decreti di omologazione del concordato preventivo, dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento, sostenuta dalle stesse Entrate nella Risoluzione n. 28 del 31 gennaio 2008, che era stata argomentata con una pretesa «natura costitutiva» del decreto di omologazione del concordato dalla quale sarebbe derivata, per il debitore sotto concordato, una nuova obbligazione, e cioè quella di dar corso al piano concordatario, come tale da tassare con l'aliquota proporzionale.

Il tema da dipanare era quello della interpretazione dell'articolo 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986 quando stabilisce che gli «atti dell'Autorità Giudiziaria» sono da tassare: a) con le aliquote proprie degli atti traslativi, se recano trasferimenti di beni (mobili o immobili); b) con l'aliquota del 3 per cento, se «creano condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»; c) con l'imposta fissa, attualmente di euro 168, se si

tratta di provvedimenti «di omologazione».

Ora, il concordato preventivo consiste nell'attuazione di un piano, proposto dall'imprenditore ai creditori, che può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori «attraverso qualsiasi forma», comprese la cessione di beni e l'effettuazione di operazioni straordinarie con l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari;

- l'attribuzione delle attività dell'impresa debitrice a un assuntore, le cui azioni siano attribuite ai creditori.

Il fisco prende dunque atto della giurisprudenza in tema di tassazione del decreto di omologazione del concordato preventivo, con il quale il tribunale espone una mera attività di controllo rispetto alle clausole espresse nel patto concordatario (Cassazione 2957/98; 10352/2007; 19141/2010): secondo i giudici il decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione di beni non produce effetti traslativi, quando invece l'imposizione in misura proporzionale trova il suo presupposto soltanto qualora si verifichi un trasferimento di beni o di diritti nell'assunzione di obbligazioni. In altri termini, il concordato con cessione dei beni non comporta il trasferimento dei beni appartenenti all'impresa sotto concordato, dato che i beni del debitore concordatario rimangono di sua proprietà (benché assoggettati ad un vincolo di destinazione al quale non possono essere sottratti) fino a che non siano fatti oggetto di un'attività di liquidazione, e quindi alienati dalla procedura per ricavarne risorse da destinare al pagamento dei creditori della procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributi. Recupero fino a 300 euro/veicolo

## Per gli autotrasportatori agevolazioni confermate

Tonino Morina

Confermate le misure agevolative agli **autotrasportatori** del triennio 2008-2010. Lo stabilisce un comunicato - legge delle Entrate. Le imprese di autotrasporto merci, sia in conto terzi sia in conto proprio, possono recuperare nel 2012, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, mediante compensazione nel modello F24 (codice tributo 6793), le somme versate nel 2011 come contributo al Ssn sui premi di assicurazione Rc. Per i trasporti effettuati personalmente

dall'imprenditore oltre il comune sede dell'impresa per conto di terzi è prevista inoltre una deduzione forfettaria di spese non documentate, di 56 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti; deduzione anche per i trasporti effettuati dall'imprenditore nel comune sede dell'impresa, pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o regioni confinanti. Deduzione di 92 euro per i trasporti oltre tale ambito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia. Sì al permesso di soggiorno

## Ricongiungimento con matrimonio gay

Il matrimonio omosessuale contratto in uno stato estero può giustificare un **permesso di soggiorno** per ricongiungimento familiare. La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il permesso di soggiorno a Rafael, il cittadino uruguayano sposato in Spagna con Flavio, l'italiano che lo scorso 13 febbraio aveva vinto il ricorso presentato al Tribunale di Reggio Emilia dopo che la Questura gli aveva negato il documento.

L'Associazione Radicale Certi Diritti aveva sostenuto il ricorso della coppia gay proprio a causa del fatto che il ministero non rilasciava a Rafael il permesso di soggiorno, perché in Italia il matrimonio omosessuale non è riconosciuto. «Ciò - sostiene l'associazione - in violazione del Trattato di Nizza sulla libera circolazione e del Trattato di Lisbona sulla lotta alle discriminazioni».

Nel ricorso, pur non richiedendo la trascrizione del matrimonio, materia che con il diritto di famiglia viene lasciata alla competenza esclusiva di ogni Stato membro dell'Unione europea, si chiedeva l'applicazione delle norme che regolano

lamentano la libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari. Il Tribunale aveva accolto il ricorso.

«Il rilascio del documento a Rafael da parte della Questura di Reggio Emilia - scrive l'associazione - è il primo documento nella storia italiana che dà efficacia al riconoscimento dello status familiare delle coppie omosessuali, un altro grande passo di civiltà per il superamento delle disuguaglianze e delle discriminazioni».

Secondo il segretario della Lega Nord Emilia, il deputato Angelo Alessandri, invece, «la decisione del tribunale di Reggio Emilia che, riconoscendo surrettiziamente la validità del matrimonio omosessuale anche nel nostro Paese, ha concesso il permesso di soggiorno a un cittadino extracomunitario, può diventare molto pericolosa nel momento in cui si pensasse che questa forma di ricongiungimento "familiare" tramite il permesso di soggiorno stesso possa poi tramutarsi nel conferimento del diritto di cittadinanza».

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di semplificazioni. Pressing sul Governo

## Sull'«ultimo miglio» confronto continuo

Marco Rogari

ROMA

Continua il braccio di ferro sul nodo «ultimo miglio» nelle **telecomunicazioni**. Con il Governo che, sotto il pressing dei partiti, apre a nuove modifiche rispetto all'emendamento presentato giovedì al Senato al Dl semplificazioni per recepire le osservazioni dell'Authority delle Comunicazioni e impedire l'affidamento a società terze della manutenzione del tratto di linea. Due gli strumenti utilizzati dai gruppi parlamentari per incalzare l'Esecutivo: un appello bipartisan al premier Mario Monti per mantenere il testo approvato alla Camera; i subemendamenti al nuovo testo del Governo presentati in Commissione Affari costituzionali. Subemendamenti che, per la mancanza di un'intesa, ieri sera sono stati. Al momento dell'esame del testo si è riscontrata «una incompatibilità tra la posizione del governo e quella di tutta la commissione», ha riferito Lucio Malan (Pdl). Ma in serata il ministro Filippo Patroni Griffi ha dato la disponibilità a valutare le modifiche proposte. Anche da Maria Fortuna Incostante (Pd), relatrice del provvedimento insieme all'altro relatore Andrea Pastore

(Pdl), è giunta la conferma sul tentativo di trovare una sintesi con l'Esecutivo: «Abbiamo preso atto dei sub-emendamenti ed ora lavoreremo per eventuali modifiche all'emendamento del governo».

La decisione dovrà comunque essere presa oggi. Anche perché il testo dovrà approdare in Aula domani per ottenere il via libera entro la fine di questa settimana e poi tornare alla Camera. Tempi stretti, dunque, visto che il Dl scade il 9 aprile e che la prossima settimana il Parlamento lavorerà a ritmo ridotto per la pausa pasquale. Ieri sotto la scure dell'ammissibilità sono caduti 380 dei 578 emendamenti presentati. La commissione ha perseguito i lavori fino a tarda sera bocciando tutti gli emendamenti sui primi 15 articoli del provvedimento. Alcuni ritocchi sono stati ritirati e saranno trasformati in ordini del giorno, per esempio quelli riguardanti la vendita delle bevande alcoliche o alcuni sulla sicurezza alimentare. Tra le questioni ancora aperte anche quella dei ritocchi per ripristinare l'automatismo per garantire la dote del «fondo spese imprevidite» dal quale attinge il Tesoro per fronteggiare le calamità naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità. Il Garante per la privacy stabilisce le condizioni di trattamento dei dati per le ricerche scientifiche

## Meno spazio per il consenso informato

Flavia Landolfi

Da oggi l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali nelle ricerche a carattere scientifico potrà bypassare il consenso informato. A condizione però che vengano rispettati alcuni paletti invalicabili.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi del provvedimento del Garante per la privacy gli enti di ricerca, le università ma anche i singoli ricercatori potranno trattare i «dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, anche in assenza del loro consenso informato, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico». L'autorizzazione - alla quale il Sole24Ore Sanità dedica sull'ultimo numero un ampio approfondimento - è stata approvata dal Garante il primo marzo scorso e detterà le regole sulla materia fino al 31 dicembre.

«Il nostro intervento - spiega Francesco Pizzetti, presidente dell'Authority - autorizza a trattare i dati senza consenso informato quando l'informatica non possa essere data per due ragioni: motivi etici o nei casi in cui sia una difficoltà organizzativa

riferita al numero degli interessati che sarebbe impossibile coinvolgere. Ma c'è un terzo caso in cui si presentano problemi di natura metodologica gli enti possono evitare di richiedere il consenso, facendo richiesta all'Autorità».

Ostacoli di natura etica si verificano quando le ricerche si occupano di un campione di

LE IPOTESI

Autorizzazione possibile quando l'informatica non può essere data per motivi etici, organizzativi o nel caso di danni psicologici

soggetti che ignorano la propria condizione e che dunque dall'informatica potrebbero subire un «danno materiale o psicologico». Secondo il provvedimento «possono rientrare in questa ipotesi a esempio gli studi di epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o possa predicare lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista un trattamento».

Il provvedimento del Garante

per la protezione dei dati si incarica poi di definire le misure per «schermare» le informazioni oggetto della ricerca ed evitare, quindi, che siano riconducibili ai pazienti. Come ad esempio le tecniche di cifratura o i codici identificativi. Ma non solo. I dati che rivelano lo stato di **salute** dei singoli non possono essere diffusi, mentre i risultati della ricerca possono essere divulgati solo in forma aggregata e in modo tale che non siano identificabili i soggetti coinvolti. L'autorizzazione fissa poi le misure di sicurezza per la custodia dei dati: è cioè idonei accorgimenti per la protezione dal rischio di accesso abusivo, furto o smarrimento dei supporti informatici; ma anche sistemi che identifichino l'identità del personale che accede al database o al supporto su cui sono conservate le informazioni sensibili.

Il Garante ha anche lanciato l'allarme sulla scarsa attenzione nei confronti della cartella clinica «on-line». «Trovo a dir poco incredibile che nell'ambito dell'Agenda digitale siano stati aperti tavoli su praticamente tutto meno che per la sanità elettronica», ha tuonato Pizzetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prevenzione. Esperimento positivo in 49 Asl

## Asili nido e dopo scuola contro lo stress da corsia

Prendersi cura di chi cura.

Con questo obiettivo un gruppo di 15 Asl e ospedali ha sperimentato 49 interventi per migliorare il benessere dei dipendenti: dagli asili nido aziendali al doposcuola per i figli, dal benvenuto ai neoassunti alla personalizzazione dell'orario di lavoro. I risultati sono tangibili: gli stressati in corsia sono scesi sotto il 10% contro il 25% di partenza. E l'Asl 12 di Viareggio, capofila del progetto, insieme con l'Asl Cuneo 2 è sveltata in cima alla classifica delle aziende con il minor tasso di assenteismo.

L'iniziativa - realizzata da Fiaso, la Federazione italiana di aziende sanitarie e ospedaliere, con il supporto di Boehringer Ingelheim - sarà illustrata a Roma il 29 marzo e rappresenta il primo step del Laboratorio Fiaso sul benessere organizzativo: misurare l'efficacia degli interven-

ti contro lo stress lavoro-correlato, responsabile del 60% delle assenze malattia, per redigere linee guida ad hoc. «È comprovato che i medici e gli infermieri sottoposti a maggior stress commettono più errori», spiega Giancarlo Sassoli, coordinatore della Asl viareggina. «Abbiamo dimostrato l'importanza di un modello d'azienda che valorizzi il ruolo della persona», aggiunge Giovanni Monchiero, presidente Fiaso.

Tre le variabili risultate più incisive sul benessere dei lavoratori: empowerment, riconoscimento professionale e conciliazione lavoro-famiglia. Le maggiori cause di disagio sono invece il carico di lavoro, le difficoltà di conciliazione e i trasferimenti o cambiamenti di mansione.

M. Per.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il primo ente a uniformarsi ai nuovi requisiti

## Enpam approva la riforma Sostenibilità per 50 anni

La cassa dei medici e degli odontoiatri - Fondazione **Enpam** - è il primo ente previdenziale privatizzato a mettersi in regola con i requisiti introdotti dal decreto Salva-Italia, in particolare con la sostenibilità a 50 anni.

La riforma appena approvata

**VALORI BLOCCATI**  
L'aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al 2014  
Aumento graduale solo a partire dal 2015

ta verrà ora consegnata ai ministeri vigilanti per il necessario nulla osta.

I criteri seguiti negli interventi di riordino prevedono l'applicazione del **pro rata**: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi criteri, non verrà quindi toccato quanto assegnato prima del 2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della la-

rea, allineamento, etc). Inoltre la valutazione della tenuta del sistema sarà operata su un unico bilancio tecnico della Fondazione, tenendo conto del saldo corrente (che include anche i proventi del patrimonio).

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto, un sistema che considera, per citare il ministro Elsa Fornero, «un periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all'intera vita lavorativa, sempre nella previsione di aliquote di rendimento che garantiscano l'equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del sistema».

Un secondo vantaggio della riforma è che la rivalutazione è agganciata all'inflazione invece che al Pil, che notoriamente può avere anche un andamento negativo, come previsto per il 2012. La riforma prevede, inoltre, un percorso di omogeneizzazione del regime previdenziale delle gestioni.

L'aliquota contributiva re-

sta per tutti la stessa fino al 2014, mentre si prevede un aumento graduale dal 2015, dopo lo sblocco delle convenzioni.

Chi resterà a lavoro più a lungo continuerà a essere premiato: i contributi versati dopo il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia varranno il 20% in più.

Quanto alle giovani generazioni, sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100% dell'inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75 per cento.

La flessibilità del sistema Enpam consentirà anche la possibilità di aumentare l'aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) sulla base dell'avanzo economico che risulterà dai prossimi bilanci tecnici. L'incremento dell'aliquota farà crescere l'importo della rendita mensile della pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA